



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 14/05/2024

AREA SEGRETERIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO
1° GENNAIO – 30 APRILE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone:

“2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente:

“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.

2-bis Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

VISTO il comunicato dell'Unione dei Segretari Comunali e Provinciali, in data 16 ottobre 2014, con cui sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19 agosto 2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero mentre per quanto riguarda l'attribuzione ai segretari è precisato che negli enti privi di dirigenza essi percepiscono la quota massima di un quinto dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal comune;

DATO ATTO che in questo Comune non è presente la dirigenza;

SOTTOLINEATO che la Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 400 del 16 ottobre 2018, relativamente all'IRAP e agli oneri contributivi, si è espressa precisando:

a) per quanto riguarda l'IRAP, che sono soggetti passivi dell'imposta “*società, soggetti esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche e non i dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo*

anche i Segretari Comunali” e pertanto “una traslazione dell’onere dall’ente al lavoratore sarebbe del tutto impropria e anomala, in quanto trasformerebbe l’IRAP da imposta reale a imposta sul reddito”;

b) quanto agli oneri contributivi che “l’art. 2, comma 2 della legge n. 335/1995 disciplina, in conformità a quanto disposto dall’art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell’art. 1, comma 2, il quale prevede che: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”. Da ciò – secondo la Sezione territoriale della Corte dei Conti - “consegue l’impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l’applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara”.

Ad ulteriore conforto delle argomentazioni sopra riportate, la Corte dei Conti per il Veneto richiama anche la sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, ricordando sulla questione “il Giudice ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema organico di riparto degli oneri contributivi”;

EVIDENZIATO che nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 aprile 2024 sono stati riscossi diritti di rogito su contratti stipulati dal Vice Segretario Comunale dott.ssa Tessaro Franca per l’importo totale di € 14.057,30, così suddiviso:

Contratto Rep. n. 743	diritti di rogito	€	789,00
Contratto Rep. n. 744	diritti di rogito	€	180,30
Contratto Rep. n. 745	diritti di rogito	€	239,00
Contratto Rep. n. 746	diritti di rogito	€	12.117,00
Contratto Rep. n. 747	diritti di rogito	€	320,00
Contratto Rep. n. 748	diritti di rogito	€	191,00
Contratto Rep. n. 749	diritti di rogito	€	54,00
Contratto Rep. n. 750	diritti di rogito	€	40,00
Contratto Rep. n. 751	diritti di rogito	€	127,00
TOTALE			€ 14.057,30

PRECISATO che la somma spettante al Vice Segretario Comunale dott.ssa Franca Tessaro è pari a totali € 12.496,56;

PRESO ATTO che la quota spettante al Vice Segretario Comunale è contenuta entro la misura di un quinto dello stipendio annuo di un Segretario Comunale;

DATO ATTO che la rimanente somma di € 1.560,74 rimane nelle casse dell’Ente;

RITENUTO procedere con l’impegno della somma di totali € **16.893,81** (di cui € 12.496,56 per diritti di rogito, € 3.335,00 per oneri, € 1.062,25 per IRAP) e la relativa liquidazione di quanto spettante al Vice Segretario Comunale dott.ssa Franca Tessaro per diritti di rogito pari a € 12.496,56;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zanè approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/1998 del 01/12/1998, modificato con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 164/2007, n. 88/2008, n. 92/2008, n. 137/2008, n.222/2008, n.33/2009, 37/2022, n.71/2023 e n. 77/2023;

VISTI:

- il decreto del Sindaco di Zanè n. 1/2020 con cui gli è stata affidata la responsabilità gestionale dell'Area Segreteria;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con cui sono definite le competenze e prerogative dei dirigenti/responsabili dei servizi degli Enti locali;
- l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con cui si disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni;
- la DCC n. 36 del 20/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- la DCC n.37 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- la DGC n. 139 del 20/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la DGC n. 12 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

In considerazione di quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2024, per atti rogati dalla dott.ssa Tessaro Franca, Vice Segretario Comunale del Comune di Zanè, sono stati riscossi diritti di rogito per l'importo complessivo di € 14.057,30;

2. di impegnare la somma di € 12.496,56 quale importo per diritti di rogito su contratti stipulati dal Vice Segretario Comunale dott.ssa Tessaro Franca nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2024, oltre a

oneri (€ 3.335,00) e IRAP (e 1.062,25) per un totale complessivo di € 16.893,81, con imputazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione
1600	€ 12.496,56	2024
1500-1600	€ 3.335,00	2024
8900	€ 1.062,25	2024

3. di liquidare, con il presente provvedimento, al Vice Segretario Comunale dott.ssa Tessaro Franca, i diritti di rogito riscossi nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 aprile 2024 per l'importo complessivo di € 12.496,56 al lordo dei soli oneri fiscali e contributivi ordinariamente a suo carico, a titolo di diritti di rogito dovuti per gli atti, elencati in premessa, rogati nel periodo gennaio/aprile 2024;

4. di precisare che, per le ragioni esposte in premessa, dalla predetta somma di € 12.496,56 non dovranno essere detratti né gli oneri previdenziali normalmente a carico del datore di lavoro, né l'IRAP;

5. di dare atto che la rimanente somma di € **1.560,74 rimane nelle casse dell'Ente**;

6. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente determinazione in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

Il Responsabile
Dott.ssa Elena Fabris

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)